

n. 36/2024 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 36-1/2024 r.p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale ed, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata proposta da SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018, autenticata dal Notaio Dott. Nicola Atlante di Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, da JULIET S.p.A. oggi CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Filippo Zabban, Notaio in Milano, Rep. 75095 – Racc. 15653, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6 – 6B, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale 06374460969, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A., quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Dott. Alessandro Tranchino, nato a Siracusa il 04.05.1978 (codice fiscale TRNLSN78E04I754N), a ciò legittimato giusta procura del 21.10.2022 autenticata dal Notaio Dott. Matteo Romano di Milano, rep. 5488 - racc. 4129), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Gianluca Cesarini (codice fiscale CSRGLC62A18G478S) del Foro di Perugia domiciliata presso il suo Studio in Perugia, Corso Cavour n. 20;

-RICORRENTE-

NEI CONFRONTI DI

V.AGRI S.r.l. Società Agricola in Liquidazione (codice fiscale e P.IVA : 02525440547), in persona del Liquidatore Zanotti Stefano, con sede in Cannara (PG), Colle delle Picche; resistente contumace

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso telematicamente depositato il 2.05.2024, la società ricorrente ha richiesto dichiararsi, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente come sopra individuata, ed, in via subordinata – ciò chiedendo alla prima udienza- la liquidazione controllata della stessa, ai sensi dell'art. 268 CCI.



A fondamento del proposto ricorso, la medesima ricorrente ha esposto che:

- con contratto di cessione del 20.12.2017, SIENA NPL 2018 S.R.L. ha acquistato pro soluto [ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'art. 7.1 commi 1 e 6) della Legge 130 del 30.04.1999, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER L'IMPRESA S.P.A. (già MPS BANCA PER L'IMPRESA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., così denominata in forza dell'atto di fusione per incorporazione di MPS Banca Verde S.p.A. (già Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.A., a sua volta originatosi dall'Istituto Federale di Credito Agrario) nella MPS Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. a rogito Notaio Cesare Lazzeroni in data 05.10.2004 rep. n. 202982 racc. n. 15752, registrato ad Empoli in data 06.10.2004] un insieme di crediti, con notizia datane mediante pubblicazione di Avviso di Cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, derivante, detto insieme, dai rapporti giuridici in relazione ai quali, nel detto avviso di cessione, sono state fornite le seguenti informazioni orientative:

- (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
- (ii) **rapporti giuridici sorti in capo a MPS Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;**
- (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- (iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
- (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
- (vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.;
- (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. " ed i "Crediti MPS Capital Services");

- i dati indicativi di ciascuno dei Crediti, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono stati messi a disposizione sul sito internet <https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html> e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto;

-tra i crediti ceduti era ricompreso quello vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e quello vantato da MPS Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A. nei confronti di V.AGRI S.r.l. Società Agricola con ogni accessorio e garanzia ad esso connesso;



la medesima società V. AGRI S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Cannara (PG), Colle delle Piche (C.F./P.IVA : 02525440547), aveva stipulato con MPS Banca Per l'Impresa S.p.A., poi MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., un contratto di mutuo agrario ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. n. 385/1993 in data 01.02.2007 ai rogiti Notaio Paolo Maria Pettinacci di Assisi (PG), Rep. 232.520, Racc. 41.082, registrato a Perugia il 09.02.2007 e rilasciato in forma esecutiva in data 20.02.2007;

-il predetto contratto di finanziamento era stato garantito dalla società V. AGRI S.r.l. Società Agricola attraverso l'iscrizione ipotecaria presso L'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Perugia in data 09.02.2007 al Reg. Gen. n. 4918 – Reg. Part. n. 1231 (doc. 2). Il forza del predetto titolo esecutivo, la ricorrente aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 13/2012 RGE del Tribunale di Perugia, riunita alle procedure RGE n.ri 456/2010 e 361/2010 nei confronti di V. AGRI S.r.l. Società Agricola nell'ambito della quale sono stati assoggettati ad espropriazione forzata i beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca volontaria sopra descritta. Nell'ambito delle predette procedure esecutive riunite in data 19.04.2024 era stato approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare staggito che ha previsto l'attribuzione alla medesima ricorrente, quale attuale titolare del credito, della somma di € 280.062,88 a parziale soddisfazione del credito vantato in linea ipotecaria, come da progetto di riparto e verbale di approvazione allegati in atti;

-pertanto, attualmente, in forza del suddetto titolo, SIENA NPL 2018 S.R.L. risultava ancora essere creditrice nei confronti V. AGRI S.r.l. Società Agricola in liquidazione, della somma di € 827.441,85 quale residuo debito del finanziamento ipotecario predetto alla data 19.04.2024;

si precisava che tale somma derivava dalla differenza tra la somma indicata nel conteggio che si produceva, pari ad € 828.504,73 (doc. 4) e quella derivante dal riparto finale approvato in data 19.04.2024 (doc. 3) che aveva assegnato a Siena NPL 2018 s.r.l., al netto della somma già percepita ex art 41 TUB pari ad € 279.000,00, l'ulteriore importo di € 1.062,88;

SIENA NPL 2018 S.R.L era altresì creditrice della società V. AGRI S.r.l. Società Agricola in liquidazione, della somma complessiva di € 923.785,66, conteggiata alla data 08.04.2024, quale residuo debito in relazione al finanziamento chirografario n. 741568352, stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell'originario importo di € 520.000,00, concesso in forza di contratto e piano di ammortamento in data 27.09.2010, come da conteggio che si produceva;

-sotto il profilo soggettivo, evidenziava la ricorrente, nonostante la società fosse identificata come Società Agricola in realtà, come si desumeva dalla visura camerale che si allegava, l'attività imprenditoriale svolta dalla società debitrice doveva intendersi a carattere commerciale (doc. 7). Ciò si rilevava, in primo luogo, dall'oggetto sociale indicato nella predetta visura camerale ove è espressamente prevista "L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DI TERZI, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLI, LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AGRICOLI O COMUNQUE CONNESSI. ESSA PERALTRO POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, PRODUTTIVE, BANCARIE, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, CREDITIZIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI



RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O RICHIESTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE CON ESSO CONNESSE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPO ANALOGO OD AFFINE". Il carattere commerciale dell'attività imprenditoriale si desumeva, altresì, dall'oggetto indicato nel mutuo fondiario sopra descritto nonché dall'entità dell'importo finanziato (v. doc. 1) . L'oggetto del finanziamento era infatti la realizzazione di un "programma di investimenti concernente l'acquisto di una azienda" e l'importo finanziato era di € 720.000,00;

-anche dall'ammontare del predetto importo, si desumeva che i limiti dimensionali della società dal punto di vista economico, fossero "sopra soglia": l'ultimo bilancio depositato dalla società era quello al 31.12.2017 (doc. 8). Da tale bilancio si evinceva un attivo patrimoniale di € 9.122.972,00, stessa cifra indicata nel bilancio del 2016 ed € 9.122.823 indicata nel bilancio 2105 ed un Totale dei debiti di € 10.694.714 a fronte di € 10.693.532,00 indicati nel bilancio 2016 ed € 10.692.295 indicata nel bilancio 2015 (doc. 9 e 10);

- i dati di cui sopra lasciavano chiaramente intendere che non ci si trovasse innanzi ad una impresa di modeste dimensioni ma che al contrario trattasi di impresa, appunto, "sopra soglia". Infatti, dalla visura camerale prodotta, emergeva come risultassero depositati i bilanci d'esercizio solo fino al 2017 (ultimo bilancio) di talché non era possibile verificare il ricorrere dei limiti dimensionali di "fallibilità" prescritti dall'art. 2 CCII;

-tuttavia, gli ultimi tre bilanci disponibili, ovvero quelli relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 (v. doc. 8,9,10), evidenziavano, senz'altro, il superamento dei predetti limiti dimensionali di non fallibilità. Dalla visura camerale emergeva, altresì, che V.AGRI S.r.l. Società Agricola era stata posta in liquidazione in data 10.03.2011.

Regolare la notifica alla resistente, la quale non si è costituita in giudizio (anche in seguito alla notifica della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata), acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 12.09.2024, il procedimento giunge alla decisione.

2.Tanto premesso in fatto, si osserva in primo luogo, in diritto, in relazione alla legittimazione processuale della odierna ricorrente alla promozione della presente iniziativa processuale, come la stessa abbia dedotto:

- di agire quale cessionaria **di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di MPS Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A. in relazione al credito sorto nei confronti di V.AGRI S.r.l. Società Agricola con ogni accessorio e garanzia ad esso connesso;**
- **che, in particolare, la medesima società V. AGRI S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Cannara (PG), Colle delle Piche (C.F./P.IVA: 02525440547), aveva stipulato con MPS Banca Per l'Impresa S.p.A., poi MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., un contratto di mutuo agrario ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. n. 385/1993 in data 01.02.2007 ai rogiti Notaio Paolo Maria Pettinacci di Assisi (PG), Rep. 232.520, Racc. 41.082, registrato a Perugia il 09.02.2007 e rilasciato in forma esecutiva in data 20.02.2007;**



- di avere prodotto, ai fini della prova della titolarità del diritto, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. di Avviso di Cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017 – derivante dai rapporti giuridici in relazione ai quali, nel detto avviso, sono state fornite le seguenti informazioni orientative:
 - rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
 - rapporti giuridici sorti in capo a MPS Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;**
 - rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
 - rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
 - rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
 - rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.;
 - rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. " ed i "Crediti MPS Capital Services");
- il credito per cui è causa rientrerebbe, pertanto, tra quelli oggetto di cessione ed in forza del predetto, la ricorrente aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 13/2012 RGE del Tribunale di Perugia, riunita alle procedure RGE n.ri 456/2010 e 361/2010 nei confronti di V. AGRIS.r.l. Società Agricola nell'ambito della quale sono stati assoggettati ad espropriazione forzata i beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca volontaria sopra descritta, con soddisfazione parziale del credito rivendicato.

A fondamento della rivendicata legittimazione risultano prodotti: - estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, contenente l'avviso di cessione in blocco dei rapporti giuridici sopra menzionati in favore della odierna ricorrente. Nello specifico, trattasi di "avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 Siena NPL 2018 S.r.l. (l'"Acquirente"), con il quale risulta la comunicazione di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data



20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o un "Originator")" i rapporti giuridici sopra menzionati;

-contratto di mutuo agrario ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. n. 385/1993 in data 01.02.2007 ai rogiti Notaio Paolo Maria Pettinacci di Assisi (PG), Rep. 232.520, Racc. 41.082, registrato a Perugia il 09.02.2007 e rilasciato in forma esecutiva in data 20.02.2007, stipulato tra Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa s.p.a., denominata MPS Banca per l'Impresa e la odierna resistente;

- finanziamento chirografario n. 741568352, stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell'originario importo di € 520.000,00, concesso in forza di contratto e piano di ammortamento in data 27.09.2010, come da conteggio che si produceva (doc.ti 1-6 allegati al ricorso).

La medesima ricorrente ha altresì dedotto come la prova che i rapporti per cui è causa rientrerebbero tra quelli oggetto di cessione si evincerebbe, nello specifico, dalla considerazione per cui i dati indicativi di ciascuno dei Crediti, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono stati messi a disposizione sul sito internet <https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html>, non fornendo, tuttavia, il numerativo specifico dei medesimi rapporti necessario alla ricerca individuale degli stessi.

Reputa il Collegio, nel doveroso vaglio relativo alla legittimazione processuale della istante, come la stessa possa dirsi, comunque, comprovata sulla base di quanto versato in atti, in difetto – oltretutto – di contestazione alcuna della stessa da parte della resistente, che ha scelto di restare contumace.

Si osserva, infatti, per quanto chiarito da Cass. N. 21821 del 2023, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale **recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione** (Cass. n. 31188 del 2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che "la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente ... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ... ", ha, di conseguenza, ritenuto che "non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite a/l'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione".

Più di recente, la medesima Suprema Corte con la pronuncia n. 4277 del 2023, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva "ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ... in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» ... , la chiara



determinazione de/l'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto").

In forza di tale principio, evidenzia la Suprema Corte come risulti “...*allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze (vale a dire" ... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti))*”, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonerava la corte d'appello dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente (come il contratto di conto corrente n. 23672, stipulato nel 1994 tra la e la , il saldo debitore di tale conto corrente, pari, alla data del 12/4/2013, all'importo complessivo di €. 247.356,17, e la deduzione di tale credito in sede monitoria sin dal 2013 e il suo riconoscimento in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo "regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013"), se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato dalla era, in ragione del titolo e del tempo della sua origine ("tutti i crediti ... derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016" nonché (specie a fronte dell'insolvenza della debitrice ceduta accertata dal tribunale) della sua idoneità ad essere identificato "ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008" come "a sofferenza" (a prescindere, dunque, in fatto, da un'esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente e della mancata replica dell'istante alla contestazione sollevata sul punto dalla società resistente), compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice)...”.

In definitiva, secondo quanto chiarito nella medesima decisione “...***in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data e della qualifica dei relativi rapporti quali sofferenze, è compito del giudice valutare se la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite al cessionario ovvero sia riconducibile tra i crediti esclusi dalla cessione.***”- cfr. Cass. N. 21821 del 2023.

Sennonché, non può non trascurarsi come nella fattispecie in esame risulti prodotto dalla cessionaria il titolo negoziale relativo all'originario rapporto intercorso tra la cedente e la odierna resistente, recante la data del



2007 per il mutuo agrario e del 2010 per il finanziamento chirografario, il quale può essere pacificamente ricondotto alla categoria di crediti menzionata nel predetto avviso nella G.U. avuto riguardo ai “...**rapporti giuridici sorti in capo a MPS Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme**”.

Si osserva ancora ed altresì, in difetto di contestazione alcuna sulla legittimazione della medesima ricorrente, come risulti da quanto dalla medesima dedotto e documentato che la stessa abbia intrapreso specifica procedura esecutiva sulla base del titolo negoziale costituito dal summenzionato contratto di mutuo, nel procedimento n. 13/2012 RGE del Tribunale di Perugia, riunito alle procedure RGE n.ri 456/2010 e 361/2010, nell'ambito delle quali sono stati assoggettati ad espropriazione forzata i beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca volontaria da parte della resistente. Nell'ambito delle predette procedure esecutive riunite in data 19.04.2024, risulta altresì approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare staggito che ha previsto l'attribuzione alla medesima ricorrente, quale attuale titolare del credito, della somma di € 280.062,88 a parziale soddisfazione del credito vantato in linea ipotecaria, come da progetto di riparto e verbale di approvazione allegati in atti (doc.ti 5 e 6).

Si reputano, dunque, offerti in giudizio elementi sufficienti ed idonei a fondare la legittimazione attiva della odierna ricorrente.

2.1. Tanto ricostruito in merito alla stessa, dal punto di vista sostanziale, occorre muovere da quanto chiarito dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, **debba essere incidentalmente accertato** nei suoi elementi costitutivi (*an e quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521). L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, dunque, giova chiarirlo per evitare strumentalizzazioni interpretative del presente provvedimento, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, **non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria** (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica **sommatoria** dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.

La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in materia, elaborando l'ormai consolidato principio che si rinviene in Cass. S.U. n. 1521/2013, secondo cui per la configurabilità di un credito in capo al ricorrente non è richiesto un definitivo accertamento in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, **essendo viceversa, a tal fine, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore** (cfr. anche Cass. n. 15346 del 2016 in parte motiva).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente (questione destinata -anche nel caso in esame- ad intrecciarsi con quella dell'insolvenza, atteso che mentre l'inadempimento di un credito accertato in via giudiziale assume



significato pregnante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, in presenza di un credito non titolato, "la ragionevole contestazione del credito toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza" - Cass. 6306/2014 - per restituiregli quello concorrente di rifiuto, e non necessariamente di incapacità, di adempire) richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.

Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi, allo stato attuale, anche dal punto di vista sostanziale, sussistente la legittimazione ad agire da parte della odierna ricorrente, avendo la medesima dato conto, con espressione di giudizio meramente sommaria e senza alcun vincolo per quanto concerne il successivo ed eventuale vaglio in sede di verifica del passivo, della esistenza delle proprie ragioni creditorie nei confronti della resistente, alla luce delle produzioni documentali in atti, quali – in particolare-: 1) Contratto di mutuo ai rogiti Notaio Pettinacci del 01.02.2007 rep. 232.520; 2) nota di iscrizione ipotecaria del 09.02.2027 Reg. Part. 1231; 3) progetto di riparto nelle procedure esecutive riunite RGE n.ri 13/12, 456/10 e 361/10 e verbale di approvazione; 4) conteggio relativo al mutuo ai rogiti Notaio Pettinacci del 01.02.2007 rep. 232.520; 5) contratto di finanziamento chirografario del 27.09.2010; 6) conteggio relativo al contratto di finanziamento chirografario del 27.09.2010.

La medesima ricorrente ha poi evidenziato, nello specifico, di avere promosso in forza del predetto titolo, procedura esecutiva iscritta al n. 13/2012 RGE del Tribunale di Perugia, riunita alle procedure RGE n.ri 456/2010 e 361/2010 nei confronti di V. AGRI S.r.l. Società Agricola nell'ambito della quale sono stati assoggettati ad espropriazione forzata i beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca volontaria sopra descritta.

Nell'ambito delle predette procedure esecutive riunite in data 19.04.2024 è stato approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare staggito che ha previsto l'attribuzione alla medesima ricorrente, quale attuale titolare del credito, della somma di € 280.062,88 a parziale soddisfazione del credito vantato in linea ipotecaria (progetto di riparto e verbale di approvazione doc. 3).

-Pertanto, attualmente, in forza del suddetto titolo la medesima ricorrente, SIENA NPL 2018 S.R.L. risulterebbe ancora creditrice nei confronti V. AGRI S.r.l. Società Agricola in liquidazione, della somma di € 827.441,85 quale residuo debito del finanziamento ipotecario predetto alla data 19.04.2024.

La medesima, come detto, ha poi evidenziato e documentato di essere altresì creditrice della società V. AGRI S.r.l. Società Agricola in liquidazione, della somma complessiva di € 923.785,66, conteggiata alla data 08.04.2024, quale residuo debito in relazione al finanziamento chirografario n. 741568352, stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell'originario importo di € 520.000,00, concesso in forza di contratto e piano di ammortamento in data 27.09.2010, come da conteggio agli atti (doc.ti 5 e 6).

Nei limiti, pertanto, della delibazione consentita in questa sede, deve reputarsi dimostrata la legittimazione attiva dell'odierna istante sia dal punto di vista processuale che sostanziale.

3. Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.



Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.

Senonché, si osserva come, oltre al credito indicato dalla parte ricorrente, le informazioni acquisite abbiano messo in luce la sussistenza di ulteriori debiti della resistente nei confronti dell'Erario, per quanto comunicato dell'Agenzia delle Entrate, per complessivi euro 1.063.714,40 come da comunicazione inoltrata in data 7.05.2024.

Risulta, pertanto, certamente ed ampiamente superata la soglia di cui sopra.

4. Deve, tuttavia, escludersi la ricorrenza dell'ulteriore necessario requisito soggettivo richiesto ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Si osserva, innanzitutto, come l'art. 121 CCI (d.lgs. n. 14/2019 e, prima di esso, l'art. 1, comma 2 l. fall.) preveda che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, prima tra tutte quella relativa alla sottoponibilità di un'impresa alla procedura suddetta, si applichino agli imprenditori commerciali che non presentino i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCI e che siano in stato di insolvenza, escludendo dunque dalla sottoposizione alla suddetta procedura quelle imprese per le quali detta esclusione appaia determinata da ragioni di carattere quantitativo, legate, cioè, ai parametri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (prima art. 1, comma 2 l.fall.) ovvero, secondo un criterio qualitativo, le imprese che non esercitano attività commerciale, indipendentemente dai parametri previsti dall'art. 1. In tale ultima esclusione rientrano indubbiamente le imprese agricole.

La predetta esclusione trova giustificazione essenzialmente in ragioni storiche ed attualmente nel disposto dell'art. 2135 del codice civile, così come novellato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, laddove si precisa che rientra nella categoria dell'imprenditore agricolo colui che esercita l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali — intese queste ultime alla stregua delle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di quest'ultimo, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine — nonché le attività connesse, quali per espressa previsione del comma 3 dell'art. 2135 del codice civile, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti con le succitate attività, nonché quelle finalizzate alla fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature o delle risorse normalmente impiegate nell'esercizio dell'attività



agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

Al riguardo, pare utile richiamare espressamente il contenuto dell'art. 2135 c.c., il quale prevede che “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e **attività connesse**.”

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine .

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Sotto il profilo processuale, per quanto chiarito dalla Suprema Corte (pronunciatasi con riferimento al fallimento ma potendosi estendere quanto statuito dalla giurisprudenza sul tema anche alla liquidazione giudiziale introdotta dal CCI e potendo ciò valere anche per il proseguo della trattazione), **la parte che agisce per il fallimento (rectius, liquidazione giudiziale) di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale: e cioè, la qualità di imprenditore commerciale e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento.**

All'esito, resta a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento.

Va sin da subito precisato, tuttavia, che **“l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto; cosicché al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado d'appello, giustificati dagli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento”** (Cass, sez.1, 18 novembre 2011 n.24310; Cass., sez.1,17).

Ciò premesso, occorre ricordare che la riforma del diritto fallimentare, alla quale ha fatto seguito, seguendo nella stessa direzione, il Codice della Crisi d'Impresa, ha ridefinito, con ricorso a parametri di natura quantitativa (attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento), l'ambito soggettivo della fallibilità, abbandonando il ricorso alla nozione di piccolo imprenditore - e dunque, il criterio codicistico attinente all'attività svolta ed alla prevalenza del lavoro proprio della famiglia sul capitale (artt. 2083 e 2221cod. civile: Cass., sez.1, 28 maggio 2010 n.13.086); **resta escluso dal fallimento (e dal concordato preventivo, ma non dagli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 23, comma 43, decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, né dallo strumento di cui alla legge 3/2012) l'imprenditore agricolo, nonostante la sua relazione con il fondo si sia fortemente ridotta, nel tempo, in favore di aspetti prettamente commerciali e produttivi.**



L'esenzione, storicamente giustificata con il rischio climatico ed ambientale, ha natura sostanzialmente implicita, desumibile "a contrario" dalla dizione degli artt.1 l.fall. (oggi dall'art. 121 CCI) e 2221 cod. civ., riferiti espressamente all'imprenditore commerciale (da intendere, appunto, contrapposto all'imprenditore agricolo).

In particolare, l'art. 2135 cod. civile, emendato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, "in parte qua": Corte costituzionale 20 aprile 2012 n. 104) ricollega alla nozione di impresa agricola anche l'attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda.

E tuttavia, l'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentare non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o **quando le attività connesse di cui all'art.2135 cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.**

L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali ed agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art.2135, terzo comma, cod civile, è rimesso al giudice di merito; restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici.

Va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (Cass., 10 novembre 2010 n.24995; Cass. 28 aprile 2005 n.8849).

In tale prospettiva, si osserva come nella versione introdotta per effetto della novella ex art. 1 D.Lgs. n. 228/2001, l'art. 2135 c.c. definisce agricolo l'imprenditore che esercita, **anche alternativamente**, le attività di "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" (comma 1).

La norma descrive occupazioni intrinsecamente agricole puntando sul concetto di cura e sviluppo di un "ciclo biologico", dismettendo il tradizionale e assorbente riferimento all'utilizzo di un fondo. Per l'agrarietà deve, pertanto, ritenersi sufficiente la presa in carico di una porzione limitata, per quanto significativa, di un processo produttivo di beni di natura agricola.

Non rileva più la connessione tra attività e terreno, rimpiazzata dall'esigenza che l'imprenditore provveda, direttamente o indirettamente, allo sfruttamento di forze e risorse naturali, in tal modo governando una fase necessaria di un ciclo vegetale o animale.

Il criterio della necessità del fondo è sostituito da quello della mera possibilità del suo utilizzo ai fini della produzione del bene.

Rileva, pertanto, che il prodotto sia agricolo in quanto astrattamente ottenibile adoperando un terreno.

L'impiego, infatti, della proposizione "utilizzano o possono utilizzare il fondo" implica che la disponibilità di un terreno costituisce un'evenienza, non più elemento indefettibile, essendo ben possibile il ricorso a tecniche che prescindono dall'uso del fondo, consentendo comunque l'ottenimento di prodotti agricoli "fuori terra".

L'art. 2135, comma 3, c.c. tratteggia, ancora, le c.d. "attività connesse" a quelle propriamente agrarie.



Sono tali, in primo luogo, le forme collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, *“esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”* e consistenti nella *“manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione”* di *“prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”*, ossia degli stessi prodotti ricavati attraverso una delle attività intrinsecamente agricole descritte nei primi due commi della norma.

Sono connesse, peraltro, anche le attività accessorie rientranti in un secondo gruppo tipologico, ossia quelle *“dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

I mezzi impiegati per le prestazioni di servizi devono essere gli stessi che si adoperano nell'azienda agricola ed essere occupati in prevalenza nelle attività agricole.

Anche nel caso delle imprese che colgono opportunità di *business* e produzione di ricchezza non circoscritte al recinto tradizionale dell'azienda agricola, la connessione fa fulcro sui due cardini della *“unisoggettività”* e della *“prevalenza”*.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha in conclusione risposto al deliberato intento di creare le condizioni per promuovere il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, attraverso un ampliamento forte dell'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore agricolo, attuato con l'introduzione del riferimento inedito al ciclo biologico.

Si è sorpassata la nozione *“fondiaria”* dell'agricoltura, imperniata sulla centralità dell'elemento terriero, mutuando una diversa impostazione, che fa fulcro su un collegamento anche soltanto virtuale o potenziale con la terra.

In questo quadro, la natura collettiva dell'impresa esercitata, al pari dell'entità della sua struttura, non rileva né ai fini della qualificazione giuridica dell'attività esercitata, né – coerentemente – in funzione del giudizio sulla fallibilità del soggetto che la esercita.

L'attività agricola non è, infatti, investita normativamente da alcun limite quantitativo o dimensionale, né riferito al dato della laboriosità o della dotazione tecnica, né correlato al profilo della rilevanza economica o della somma complessiva degli investimenti impiegati.

L'art. 2135 c.c. non è calibrato rigidamente sull'imprenditore individuale e l'esenzione dal fallimento (ora dalla liquidazione giudiziale) abbraccia, in mancanza di distinguo, e in una prospettiva di favore nei confronti del tipo di attività (più che del suo strumento), anche le realtà produttive aggregate.

In quest'ottica, lo svolgimento effettivo e diretto, da parte di un imprenditore quale che sia, del governo di una frazione di ciclo biologico vegetale o animale, assurge necessariamente a parametro selettivo di esonero dal fallimento.

La selezione di una forma societaria in luogo di un'altra, come pure l'indicazione letterale di un'attività anziché di un'altra, non pare poter rappresentare un indice univoco della natura di un'impresa tanto da condizionarne il regime.



È l'indagine sull'attività effettivamente espletata dall'imprenditore a manifestarne, infatti, la reale dimensione, individuandone per coerenza lo statuto giuridico finalisticamente più acconcio.

Senonché, secondo la Suprema Corte, ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure la previsione statutaria in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, anche le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per dichiararle fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta (cfr. Cass. N. 17343 del 2017).

La sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 cod. civ., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. 12215/2012); pertanto, la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dalla legge; grava, invece, su chi invochi l'esenzione dalla procedura concorsuale in parola (oltre che d'ufficio dal giudice, come sopra detto), assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio (così Cass. 16614/2016).

Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto una attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dall'inizio dell'attività di impresa (Cass. 16 dicembre 2013 n 28015). Diversamente, per le cooperative e/o società aventi ad oggetto l'attività agricola, **la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice deve esaminare non solo le clausole statutarie e il loro tenore ma anche l'attività di impresa alla luce dell'art 1 D Lgs 228/2001 per affermare l'assoggettamento alla legge fallimentare** (Cass. 9788/16).

Se, infatti, l'impresa agricola costituita in forma societaria avente ad oggetto esercizio di attività commerciale è soggetta a fallimento (rectius, liquidazione giudiziale) anche se esercita attività agricola (Cass. N. 6968 del 2019), **lo stesso principio non vale nel caso in cui l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola (ed attività ad esse connesse ai sensi dell'art. 2135 comma 3 c.c.) potendo assoggettarsi l'impresa a fallimento solo quando risulti accertato l'esercizio di attività commerciale, sia pure cessata al momento del fallimento, in misura prevalente su quella agricola.**

E, infatti, risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta



cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.

(Cfr. Cass. N. 5342 del 2019, n. 5235 del 2019 n. 14885 del 2017).

4.1. Tanto ricostruito in termini generali, si osserva come, nel caso di specie, possa dirsi sussistente il carattere agricolo della società nei confronti della quale si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale, né l'esame degli atti consente, invero, di ritenere il contrario e di poter qualificare quale commerciale l'attività di fatto esercitata.

Dall'esame della documentazione in atti, rappresentata sia dai documenti prodotti dalla parte ricorrente quanto dai documenti forniti dagli Enti interpellati *ex lege*, si evince quanto segue:

- la società resistente è iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di "Impresa agricola" a decorrere dal 9.04.2001, con codice ATECO dell'attività principale 01.11.4 (coltivazioni miste di cereali, legumi, semi oleosi) e delle attività secondarie 01.46 (allevamento di suini);
- l'oggetto sociale risulta essere rappresentato dall'"...ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA ED IN PARTICOLARE: - LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE PROPRIE, IN AFFITTO O CON ALTRO TITOLO DI POSSESSO O IN CONTO TERZI, LA SILVICOLTURA, LA COLTIVAZIONE DELLA VITE, DELL'ULIVO E DI OGNI ALTRO PRODOTTO AGRICOLO OTTENUTO PREVALENTEMENTE DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO E LA MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI STESSI PRODOTTI; - L'ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO, DI TRASFORMAZIONE E DI MODIFICA AGRARIA SUI FONDI OGGETTO DELLA SUA ATTIVITA', ANCHE ATTRAVERSO PIANI DI MIGLIORAMENTO E/O PUBBLICI INTERVENTI; - LA RICOMPOSIZIONE FONDARIA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' O AD ALTRO TITOLO E L'ACCORPAMENTO DI FONDI AL FINE DELLA MIGLIORE RAZIONALIZZAZIONE, DEL POTENZIAMENTO E DELLA MAGGIORE ECONOMICITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO; - L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AGRICOLTURA QUALI QUELLE PREVISTE DALL'ART.2135 C.C. E CIOE' LE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO RURALE E FORESTALE E L'ATTIVITA' DI RICEZIONE E DI OSPITALITA' COME DEFINITA DALLA LEGGE. - L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DI TERZI, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLI, LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AGRICOLI O COMUNQUE CONNESSI" con la precisazione che per l'esercizio della relativa attività "POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, PRODUTTIVE, BANCARIE, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, CREDITIZIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO **NECESSARIE O RICHIESTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE CON ESSO CONNESSE**, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPO ANALOGO OD AFFINE. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PRESTARE FIDEJUSSIONI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI, ENTI, PERSONE



FISICHE E GIURIDICHE E BANCHE ED ANCHE A FAVORE DEI SOCI STESSI. E' FATTO DIVIETO ALLA SOCIETA' DI ESERCITARE QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE, NONCHE' LE ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO, IN PARTICOLARE SE RICONDUCIBILI ALLA QUALIFICA DI INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART.106 D.LGS. N.385/1993”-

- le immobilizzazioni materiali della società resistente sono rappresentate, tendenzialmente per la totalità, da terreni e fabbricati, che si specifica essere terreni agricoli (nello specifico, prima dell'anno 2015 l'attivo patrimoniale era composto da immobilizzazioni quali terreni e fabbricati poi spostati ad attivo circolante stante la cessazione dell'attività e quindi la loro destinazione al realizzo, come risulta dalla nota integrativa all'ultimo bilancio di esercizio consultabile e relativo all'anno 2015 nella quale si legge espressamente che *“le rimanenze sono costituite dai terreni e fabbricati. A seguito della modifica del principio contabile la società ha provveduto a mutare la classificazione dei terreni e fabbricati, spostandoli dalla categoria delle immobilizzazioni materiali all'attivo circolante, in quanto non più destinati alla produzione dei ricavi, ma al realizzo”*- cfr. bilancio 2015 acquisito tramite informazioni trasmesse dal R.I.;
- gli stessi atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate e dalla stessa trasmessi risultano apparentemente compatibili con lo svolgimento di attività agricola, avuto riguardo, in particolare agli atti di compravendita dei terreni agricoli stipulati in data 1.02.2007 e 18.06.2007; alla presa in locazione, quale avente causa, di terreno agricolo in data 11.01.2005;
- ad identica conclusione (nel senso di non scalfire le considerazioni ora illustrate sulla compatibilità con la natura agricola) conducono l'esame degli ulteriori atti di locazione non finanziaria, in relazione ai quali la resistente compare come dante causa, in relazione ai terreni agricoli di proprietà della stessa, i quali risultano stipulati, rispettivamente, in data 1.10.2011 e 29.12.2011, ovverosia dopo la decisione di porre in liquidazione la società, intervenuta in data 10.03.2011 (cfr. visura in atti): a tale ultimo proposito, giova rammentare, sin da ora come – per quanto chiarito dalla Suprema Corte- ai fini dell'assoggettabilità della società agricola a fallimento, in linea con i principi già espressi dalla Corte (Cass. n. 20258/2021; Cass. n. 18934/2019; Cass. n. 9002/2017; Cass. n. 27376/2016; Cass. n. 17370/2016; Cass. n. 17643/2016; Cass. n. 3145/2013), l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce "di norma" attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145/2013,), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 12981/2018; Cass. n. 845/2010) e che si risolva nella messa a reddito professionale e organizzata di beni immobili, secondo lo schema del contratto di locazione, circostanza che non risulta appurata né concretamente appurabile nel caso di specie;
- il mutuo, agrario, che costituisce titolo della odierna legittimazione attiva è stato inoltre richiesto per l'acquisto dell'azienda sita nei comuni di Cannara ed Assisi, come emergente dalla lettura dell'atto



prodotto dalla odierna ricorrente ed a garanzia del debito risultano concessi in garanzia fabbricato rurale e terreni agricoli.

Trattasi di indici che depongono per l'effettiva natura agricola dell'attività esercitata.

Richiamati, ancora, i principi di diritto ricavabili dalle pronunce di legittimità che precedono, occorre procedere all'esame dell'oggetto sociale della impresa resistente.

Dallo stralcio dello statuto societario richiamato nella visura camerale prodotta in atti emerge come l'oggetto sociale sia costituito da una serie di attività annoverabili nel solco della previsione dell'art. 2135 comma 3 c.c. Per definizione normativa è imprenditore agricolo anche colui che eserciti attività connesse, tra le quali risultano annoverate proprio le attività dirette alla “fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature o delle risorse normalmente impiegate nell'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale”.

Al riguardo, pare opportuno ricordare che la Suprema Corte ha chiarito come la modifica normativa dell'art. 2135 c.c. sia interpretabile come espressione dell'intento del legislatore di superare una nozione "fondiaria" dell'agricoltura, basata esclusivamente sulla centralità dell'elemento territoriale, e di sostituirla quindi con una più dinamica ed in linea con la diversa realtà tecnico - economica, in cui assumano valore prevalente quelle strutture produttive che si possono avvalere della terra come uno strumento di supporto.

Non sembra dubbio che la sostituzione di una disciplina che prevedeva un collegamento reale della produzione con il fondo, in una prospettiva di strumentalità di quest'ultimo rispetto all'attività imprenditoriale, con altra che viceversa contempla un collegamento anche soltanto virtuale o potenziale con il terreno, possa determinare nell'interprete incertezze in sede applicativa, per effetto dell'ampiezza e della genericità della previsione.

Analogamente non sembra dubbio che la nozione di imprenditore agricolo desumibile dall'innovazione normativa in esame sia decisamente più ampia rispetto al passato, essendo sufficiente, al fine di legittimarne la configurazione, che il suo intervento nell'ambito del processo produttivo sia limitato ad un'attività di controllo dell'esistenza delle condizioni necessarie per la verifica di un esito riconducibile all'andamento in sé del ciclo biologico.

Non sembra, infine, discutibile che tale maggiore ampiezza, proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, può legittimare riserve (peraltro specificamente sollevate da parte della dottrina) in ordine all'affermata assoggettabilità al fallimento (*rectius*, liquidazione giudiziale) del solo imprenditore commerciale.

Tuttavia, i recenti interventi del legislatore aventi ad oggetto la disciplina delle procedure concorsuali non hanno operato sul punto alcuna modifica, sicché nella specie un giudizio in ordine all'esistenza o meno dei presupposti indicati dall'art. 2135 c.c. rileva ai fini della decisione sulla fallibilità dell'imprenditore insolvente.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva desunto la natura commerciale dell'impresa da criteri sostanzialmente quantitativi, chiarendo espressamente che “in tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle



attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica ante vigente.

Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma” (cfr. Cass. N. 24995 del 2010).

Sulla scorta di quanto precede, deve partirsi dal presupposto secondo cui la società debitrice risulta avere come oggetto sociale prevalente – se non esclusivo – l'esercizio delle attività agricole.

Senonché, per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale deve appurarsi se la stessa svolga effettivamente, in via prevalente, attività commerciale e tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione in essere all'epoca della presentazione della domanda di apertura della procedura.

Ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo, si è già avuto modo di chiarire come competa a chi sollecita la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 121 CCI.

Proprio sulla scorta di tali principi, sono state richieste informazioni al Registro Imprese, all'I.N.P.S. ed alla Agenzia delle Entrate, con il preciso scopo di verificare, innanzitutto, se emergessero elementi a sostegno della dedotta natura commerciale dell'attività svolta dalla società convenuta.

Le informazioni trasmesse non consentono, tuttavia, di ritenere dimostrato l'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte della società resistente.

Invero, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, non possono dirsi sussistenti elementi per ritenere che la società agricola svolga attività di natura commerciale, né tanto più elementi idonei e sufficienti per ritenere che tale – eventuale – attività di natura commerciale sia prevalente rispetto a quella agricola, con conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale in parola.

Nulla di dirimente, sul punto, pure con riferimento alle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e dall'I.N.P.S., non evincendosi dalle stesse nessun indice del prevalente svolgimento di attività commerciale.

Senonché, difettano concreti elementi atti a comprovare:

- a) lo svolgimento effettivo e concreto di attività di natura commerciale (tenuto conto, oltretutto, della ampia accezione di attività connesse ai sensi dell'art. 2135 comma 3 c.c.);
- b) la prevalenza delle attività connesse sull'attività agricola indicata nell'oggetto sociale.

Si è chiarito, infatti, come l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale venga meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, terzo comma, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

Mancano, però, nella fattispecie in esame elementi che possano condurre a siffatta conclusione.



Il tutto, senza contare che lo svolgimento delle attività segnalate rientra, per definizione normativa sopra richiamata, nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 3 del citato art.2135 c.c.

Né parrebbe utile obiettare come lo statuto della società non preveda in via esclusiva lo svolgimento di attività agricola, essendo la stessa, per come si legge nella visura camerale, per così dire, "solo" prevalente.

Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come il giudice debba esaminare non solo le clausole statutarie e il loro tenore ma anche l'attività di impresa alla luce dell'art 1 D Lgs 228/2001 per affermare l'assoggettamento alla legge fallimentare (Cass. 9788/16).

Ed in concreto, proprio sulla scorta delle informazioni trasmesse, non è emerso, in concreto, lo svolgimento di attività commerciale da parte della medesima resistente, nonostante lo statuto contempli, astrattamente, anche il richiamato (da parte ricorrente) svolgimento di **"..OPERAZIONI COMMERCIALI, PRODUTTIVE, BANCARIE, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, CREDITIZIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O RICHIESTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE CON ESSO CONNESSE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPO ANALOGO OD AFFINE"**.

Tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, nella pronuncia n. 32977 del 2023 sopra richiamata e che ha cassato la decisione di merito per non avere concretamente appurato, in concreto, l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale prevalente sull'attività agricola, si ricorda che *"...in tema di impresa agricola, la Corte ha ripetutamente osservato (cfr. da ultimo Cass. n. 9308/2023) che:*

- la sottrazione dell'impresa agricola (nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c.) al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, allo stesso tempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019, in motiv.), quanto meno se la stessa è svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 16614/2016);

- l'affermazione per cui l'attività agricola svolta dall'impresa sottrarrebbe quest'ultima al fallimento anche laddove l'attività commerciale fosse svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135 c.c., comma 1, si pone, infatti, in manifesto contrasto con la l'art. 1 della L. Fall., il quale assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (Cass. n. 12215/2012, in motiv.);

- in caso di esercizio in concreto di un'attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa, di conseguenza, resta assoggettabile a fallimento (Cass. n. 5342/2019);

- la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo (anche se organizzato in forma societaria: cfr. Cass. n. 17343/2017) comporta, pertanto, che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, L. Fall., gravando, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività



commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135 c.c., comma 3, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova) il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, "soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali" (Cass. n. 16614/2016, in motiv.).

- L'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentare non può quindi ritenersi incondizionato, venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con il "ciclo biologico", inteso come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (Cass. n. 16614/2016, in motiv.), ovvero quando risulti accertato in sede di merito che l'impresa agricola costituita in forma societaria abbia esercitato in concreto attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale (Cass. n. 5342/2019).

L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di fallibilità, secondo i principi ricordati, è rimesso al giudice di merito, restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici..”.

Senonché, nella decisione richiamata, si procede evidenziando che “ ..La Corte d'appello di Napoli, con accertamento non confutato dalla ricorrente, ha affermato che nel periodo di riferimento la componente di riscossione dei canoni da parte della società debitrice è stata assolutamente preponderante rispetto a quella "agricola": negli anni dal 2015 al 2017 i ricavi delle vendite e delle prestazioni riconducibili all'attività caratteristica sono costantemente e nettamente inferiori agli altri ricavi e proventi (nel primo anno Euro 143.119,00/Euro 482.262,00; nel secondo Euro 9.695,00/Euro 371.096, 00; nel terzo Euro 0,00/ Euro 120.852,00).

Numeri che evidenziano come le attività di locazione immobiliare ed altro abbiano assunto un rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di silvicoltura. **Orbene, va osservato che l'attività di locazione di per sé stessa non può comunque integrare lo svolgimento di attività connessa di natura commerciale ex art. 2135 c.c., comma 3.**

Va altresì considerato, ai fini dell'assoggettabilità della società agricola a fallimento, che, in linea con i principi già espressi dalla Corte (Cass. n. 20258/2021; Cass. n. 18934/2019; Cass. n. 9002/2017; Cass. n. 27376/2016; Cass. n. 17370/2016; Cass. n. 17643/2016; Cass. n. 3145/2013), l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce "di norma" attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145/2013,), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 12981/2018; Cass. n. 845/2010) e che si risolva nella messa a reddito professionale e organizzata di beni immobili, secondo lo schema del contratto di locazione.

6.7.- In definitiva il ricorso appare fondato anche sulla seconda questione posta che manca, nella sentenza impugnata, un corretto accertamento in concreto dello svolgimento di un'attività commerciale prevalente



sull'attività agricola, il che avrebbe consentito la dichiarazione di fallimento nonostante la incontestata previsione statutaria di società agricola...”

Orbene, proprio muovendo dai principi di diritto ricavabili dalla pronuncia citata, emerge come, sulla scorta dei rilievi già illustrati, non possa dirsi essere emersa la prova della natura commerciale della attività di fatto esercitata dalla resistente.

Si è detto, infatti, come risulta soggetta a liquidazione giudiziale l'impresa agricola costituita in forma societaria, **quando risulti accertato l'esercizio di attività commerciale prevalente sull'attività agricola contemplata dall'oggetto sociale, ma tale esercizio non è emerso dagli elementi istruttori offerti in giudizio.**

Del pari non può essere ricavata la natura commerciale dell'attività svolta dal dato legato al forte indebitamento della società resistente o dai dati di bilancio valorizzati, invece, dalla difesa della ricorrente, la quale ha dedotto, al riguardo, come la natura commerciale della impresa si ricaverebbe dalle seguenti considerazioni:

- l'oggetto sociale indicato nella predetta visura camerale, ove è espressamente prevista “L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DI TERZI, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLI, LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AGRICOLI O COMUNQUE CONNESSI. ESSA PERALTRO POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, PRODUTTIVE, BANCARIE, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, CREDITIZIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O RICHIESTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE CON ESSO CONNESSE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPO ANALOGO OD AFFINE”;
- l'oggetto indicato nel mutuo fondiario sopra descritto;
- l'entità dell'importo finanziato;
- i limiti dimensionali della società, posto che dall'ultimo bilancio depositato emerge un attivo patrimoniale di € 9.122.972,00, stessa cifra indicata nel bilancio del 2016 ed € 9.122.823 indicata nel bilancio 2015 ed un totale dei debiti di € 10.694.714 a fronte di € 10.693.532,00 indicati nel bilancio 2016 ed € 10.692.295 indicata nel bilancio 2015 (doc. 9 e 10).

Si è già avuto modo di chiarire, tuttavia e ripetutamente, come l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non possa essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma (cfr. Cass. N. 24995 del 2010) e come, altresì, l'accertamento dello svolgimento della attività commerciale debba avvenire in concreto, accertamento tuttavia non possibile nel caso in esame.

Le esposte considerazioni escludono l'assoggettabilità della società resistente alla liquidazione giudiziale con conseguente rigetto della domanda principale proposta dalla società ricorrente.

5. Occorre allora procedere, all'esame della subordinata domanda formulata e relativa alla richiesta di apertura della liquidazione controllata.



5.1. Si evidenzia, al riguardo ed in primo luogo, come la medesima domanda subordinata sia stata svolta dalla parte ricorrente in prima udienza "effettiva", tenutasi in data 18.07.2024, dopo un rinvio, a tal fine consentito, con salvezza dei relativi diritti, alla prima data del 4.06.2024.

La predetta domanda, in quanto introdotta successivamente e non già nel ricorso introduttivo è stata poi notificata alla parte resistente, ritualmente, in data in ottemperanza a quanto disposto nel verbale di udienza del 18.07.2024.

Relativamente alla ammissibilità della sua formulazione, in linea con orientamento di merito pienamente condiviso, si osserva come non è precluso neppure l'esame della domanda di apertura della liquidazione controllata del convenuto, formulata dal creditore ricorrente all'udienza successiva alla costituzione del debitore, dovendosi dare continuità all'orientamento, già emerso in giurisprudenza, secondo cui la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in via subordinata rispetto a quella di apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi ammissibile, essendo domanda fondata sulle medesime circostanze fattuali, con possibilità pertanto del ricorrente di mutare il *petitum*, a fronte delle eccezioni svolte dal debitore (Tribunale di Padova, 9.07.2024 e Tribunale di Brescia del 9.02.2024).

Ad identica conclusione non può non addivenirsi al caso di specie, pure a fronte della contumacia della resistente, ove si muova dal presupposto specifico per cui la domanda di apertura della liquidazione controllata muova dalle medesime circostanze fattuali della principale, originariamente svolta, domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

5.2. Sennonché si osserva nel merito come, ai sensi del comma 2 dell'art. 268 CCII, la legittimazione a richiedere la liquidazione controllata appartenga anche al creditore, laddove il debitore si trovi in stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi la soglia di euro 50.000,00.

5.3. Appurato il superamento di detta ultima soglia alla luce delle considerazioni che precedono, viste le informazioni trasmesse dalla Agenzia delle Entrate, deve ritenersi sussistente, altresì, lo stato di insolvenza ex art. 2 comma 1 let. b) del CCI, ovverosia la incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal significativo inadempimento del debito maturato nei confronti della ricorrente, oltre che in ragione della esposizione debitoria assolutamente non trascurabile nei confronti dell'Erario, per oltre 1.000.000,00 di euro.

Si osserva, in particolare, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti



indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass. n. 19611-04).

Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).

Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è **un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni** (cfr. Cass. n. 26217-05).

Tanto chiarito si evidenzia come, per il tramite delle informazioni acquisite ai sensi degli artt. 41 co. 6 e 42 CCII, risulti che la resistente non ha presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni, la medesima società non risulta aver depositato i bilanci negli ultimi tre anni, non risulta possedere patrimonio immobiliare utilmente aggredibile (alla luce degli esiti della procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti), come risulta dalle produzioni documentali offerte in giudizio dalla medesima ricorrente, risulta essere stata posta in liquidazione dal 2011.

Si osserva, al contempo, come gli ultimi bilanci depositati e risalenti al 2015-2016 e 2017 evidenzino un passivo di gran lunga superiore all'attivo, posto che dall'ultimo bilancio depositato emerge un attivo patrimoniale di € 9.122.972,00, stessa cifra indicata nel bilancio del 2016 ed € 9.122.823 indicata nel bilancio 2015 ed un totale dei debiti di € 10.694.714 a fronte di € 10.693.532,00 indicati nel bilancio 2016 ed € 10.692.295 indicata nel bilancio 2015.

Al tempo stesso, non può non trascurarsi la circostanza sintomatica relativa al mancato pagamento degli ingenti debiti di cui sopra nei confronti della ricorrente e che ha dato origine alla procedura esecutiva ultimata con



l'espropriazione dei beni immobili della medesima società, con incapienza patrimoniale conseguente, in uno alla considerazione della assenza di beni utilmente aggredibili in capo alla stessa.

Infine, va valorizzata l'altrettanto ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, risultando la resistente debitrice di una somma superiore al milione di euro.

Sotto altro profilo si osserva come, a seguito della delibera di messa in liquidazione della società, si determina un mutamento dello scopo sociale nel senso che questo non consiste più nel fine di lucro, ma resta limitato solo alla definizione dei rapporti pendenti (cfr. Cass. n. 365 del 1975) ed, inoltre, ai liquidatori è fatto divieto, ai sensi dell'art. 2279 c.c. di intraprendere nuove attività, pena la loro responsabilità personale e illimitata: tali peculiarità giustificano l'adozione di un criterio di qualificazione dello stato di insolvenza diverso da quello valido per le società in piena attività.

L'eventuale situazione di incapienza patrimoniale rende necessaria l'apertura della procedura concorsuale che soggiace alle relative e conseguenti regole, affinché venga evitato il rischio che l'esecuzione dei pagamenti senza l'osservanza di un principio di proporzionalità si risolva in danno di coloro che siano in grado di far valere i propri diritti solo in un secondo momento; la circostanza che l'impresa si trovi o meno in liquidazione incide pertanto in maniera decisiva sul giudizio che il tribunale è chiamato a formulare.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba procedersi alla nomina del liquidatore da scegliersi nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **V.AGRI S.r.l. Società Agricola in Liquidazione (codice fiscale e P.IVA : 02525440547), in persona del Liquidatore Zanotti Stefano, con sede in Cannara (PG), Colle delle Piche;**
- 3) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore il **Dott. Lorenzo Ducci** con studio in Foligno;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, previa specifica istanza da depositare sollecitamente a cura del Liquidatore;
- 6) dispone che il liquidatore:



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto, depurata di tutte le parti contenenti dati sensibili relativi al debitore ed ai componenti del proprio nucleo familiare, nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 7) autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati



dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";

9) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

10) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi, previa emissione di mandati del G.D.;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che trascritta presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari competente per territorio;

12) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 19.09.2024

Il Presidente est.
Dott.ssa Sara Trabalza

